

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)456

Vol. 1981/0140

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 456 def.

Bruxelles, 24 settembre 1981

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare un accordo per l'esecuzione di un'azione concertata relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari, fra la Comunità economica europea e gli Stati non membri partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



Oggetto : Mandato che autorizza la Commissione a negoziare un accordo per l'esecuzione di un'azione concertata relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari (azione COST 90 bis) fra la Comunità e gli Stati non membri partecipanti alla cooperazione scientifica e tecnica (COST).

Una proposta di decisione che fissa una seconda azione concertata della Comunità Economica Europea relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari (Azione COST 90 bis) è stata recentemente presentata al Consiglio per l'adozione.

In tale proposta è previsto che la Comunità concluda, in conformità dell'articolo 228 del trattato, un accordo con Stati non membri partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) per garantire la concertazione fra l'azione della Comunità e i corrispondenti programmi di tali Stati. Per facilitare una rapida attuazione di questa azione, è opportuno che la Commissione possa negoziare tale accordo con detti Stati parallelamente ai dibattiti che si svolgeranno presso le varie istanze del Consiglio sulla decisione del programma. Poiché né la decisione relativa al mandato concernente la trattativa, né quella relativa alla conclusione dell'accordo non implicano la consultazione del Parlamento, il Consiglio potrà adottare il programma contemporaneamente alla decisione relativa all'accordo.

Le condizioni di adesione degli Stati terzi COST all'azione concertata comunitaria sono conformi a quelle adottate dal Consiglio il 18 luglio 1978 (GU C 100 del 21.4.1979, pag. 1).

Visto quanto precede, la Commissione propone al Consiglio l'adozione della decisione riportata qui di seguito che l'autorizza a negoziare con gli Stati terzi del COST, la loro partecipazione all'azione concertata comunitaria relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari (azione COST 90 bis).

DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE A NEGOZIARE
UN ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI UN'AZIONE CONCERTATA RELATIVA ALL'EFFETTO DEI
TRATTAMENTI SULLE PROPRIETA FISICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, FRA LA COMUNITA
ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI ALLA COOPERAZIONE
EUROPEA NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA (COST)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 228,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di
decisione che ^{stabilisce} un'azione concertata relativa all'effetto dei tratta-
menti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari ;

considerando che, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo
programma di azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della
tecnologia (1), il Consiglio ha sottolineato l'opportunità di utilizzare tut-
ti i mezzi disponibili, compresa l'azione concertata e, ogni volta che si
rivelerà opportuno, di far ricorso all'associazione di Stati terzi, soprat-
tutto europei ;

considerando che il Consiglio ha stabilito, il 18 luglio 1978 (2), alcune
modalità di cooperazione nel quadro del COST ;

DECIDE :

(1) GU n. C 7 del 29.1.1974 , pag. 6

(2) GU n. C 100 del 21.4.1979, pag. 1

ARTICOLO UNICO

La Commissione è autorizzata a negoziare, in conformità delle direttive riportate in allegato, un accordo fra la Comunità e gli Stati non membri partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) per garantire la concertazione fra l'azione concertata della Comunità relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari e i programmi corrispondenti di tali Stati.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

Direttive per il negoziato

1. I termini dell'accordo saranno conformi alle conclusioni approvate dal Consiglio il 18 luglio 1978 per quanto riguarda la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST).
2. Il contributo finanziario di ogni Stato terzo COST partecipante all'azione ammonterà ad un importo equivalente a un decimo del contributo comunitario a tale azione.